



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Basi della formazione

CH-3003 Berna

All'attenzione dei contabili cantonali competenti,
dei dipartimenti e degli uffici cantonali della
formazione professionale

Riferimento/Abbreviazione: D340 JKS
Nostro riferimento: bit
Berna, 18 marzo 2015

Circolare 2015 Informazioni e direttive concernenti il sistema di concessione di contributi

Gentili Signore, egregi Signori,

dal 2008 la Confederazione partecipa ai costi della formazione professionale dei Cantoni esclusivamente tramite il sistema del finanziamento forfettario orientato alle prestazioni. Ogni anno la Confederazione rileva insieme ai Cantoni i costi cantonali della formazione professionale dell'anno precedente.

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione fornita lo scorso anno nel processo di rilevamento dei costi, che ci ha consentito di consolidare nei termini previsti nel modello HRM2 il calcolo dei costi 2013.

Con la presente Vi informiamo riguardo al rilevamento dei costi 2015.

Per informazioni:
Thomas Bichsel, specialista
Tel. +41 58 462 28 63
thomas.bichsel@sbfi.admin.ch

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
Marimée Montalbetti
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna
www.sefri.admin.ch

1. Basi legali

Il sistema di finanziamento trova il suo fondamento nella legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), nella relativa ordinanza del 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101), nel foglio informativo¹ del 28 febbraio 2013 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni e nel programma concettuale² del gennaio 2008 sulla vigilanza e sulla revisione finanziaria nel settore della formazione professionale.

2. Calcolo dei costi

2.1 Scadenze

Entro la fine di marzo 2015 Vi invieremo la presentazione dei dati relativi all'esercizio cantonale 2014, con la richiesta di inviarci il Vostro calcolo dei costi **entro e non oltre il 30 giugno 2015**.

Una volta verificata la plausibilità dei dati, entro la fine di settembre 2015 la SEFRI vi sottoporrà una bozza del calcolo dei costi 2014. Eventuali correzioni e rettifiche devono essere comunicate alla SEFRI **entro e non oltre il 31 ottobre 2015**. Vi ricordiamo che dopo tale termine non sarà più possibile effettuare modifiche.

2.2 Formalità

Secondo il punto 1 del foglio informativo del 28 febbraio 2013 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni, oltre alla versione elettronica occorre spedire alla SEFRI l'originale stampato del calcolo dei costi convalidato da duplice firma.

Il documento deve essere firmato dalle seguenti persone:

- il contabile dell'ufficio cantonale della formazione professionale
- e
- il responsabile organizzativo dell'ufficio cantonale della formazione professionale o un collaboratore dell'amministrazione delle finanze.

Il regolamento sui poteri di firma vale anche in caso di correzioni e rettifiche successive.

L'applicazione del principio del doppio controllo garantisce una verifica più sicura. Il contabile conferma la completezza e la correttezza del calcolo dei costi dal punto di vista materiale e finanziario.

2.3 Modello HRM

Il rilevamento dei costi 2014 si baserà sul modello HRM 2. Tuttavia, ogni Cantone può ancora scegliere se inserire il proprio calcolo dei costi nel modello Excel HRM 1 o HRM 2. Il passaggio viene effettuato dalla SEFRI. Per maggiori informazioni potete consultare l'allegato al rilevamento dei costi.

2.4 Costi della formazione professionale continua e della preparazione agli esami federali

I dati delle unità di costo dettagliate 7.0 (7.1, 7.2 e 7.3) vengono acquisiti nell'ambito del rilevamento ordinario della contabilità analitica della formazione professionale cantonale, analogamente al rilevamento del 2013. Verrà pubblicata unicamente l'unità di costo 7.0.

¹ <http://www.sbf.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

² <http://www.sbf.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

3. Contratti di formazione

3.1 Contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi forfettari ai Cantoni

D'intesa con la CSFP sono stati definiti i contratti di formazione per i quali sono previsti i contributi forfettari annui ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 LFPr. La versione aggiornata del documento «Contratti di formazione di base» è disponibile sul sito della SEFRI.³

Per il calcolo dei singoli forfait cantonali fa stato la media dei contratti di formazione sussidiabili degli ultimi quattro anni, ovvero dell'anno d'esercizio e dei tre anni precedenti. I contratti di formazione possono essere organizzati sia come formazione aziendale sia come formazione scolastica (cfr. 3.2.1).

3.2 Rilevamento e validazione dei contratti di formazione

Il rilevamento dei contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi ai Cantoni è di competenza dell'Ufficio federale della statistica (UST).

Sia le scadenze di cui al punto 2.1 sia quelle fissate dall'UST per la validazione dei contratti di formazione sono vincolanti e consentono il versamento dei contributi nei termini previsti.

L'UST trasmetterà i dati salienti ai Cantoni per verifica.

3.2.1 Formazioni professionali di tipo aziendale e di tipo scolastico a tempo pieno

Le formazioni professionali devono essere definite e registrate secondo una delle due categorie: «formazione aziendale» o «formazione scolastica a tempo pieno». In presenza di forme miste (formazione duale e anno scolastico a tempo pieno), l'UFS non è in grado di eseguire una ripartizione corretta.

Per questo motivo, le forme miste vengono considerate per tutta la durata della formazione o «formazione aziendale» o «formazione scolastica a tempo pieno».

3.2.2 Rispetto delle prescrizioni federali

Solo i cicli di formazione che soddisfano tutte le prescrizioni federali possono beneficiare di sussidi.⁴ Tutti gli altri modelli formativi, come i cicli di formazione cantonali o di scuole di commercio private non di pubblica utilità, sono considerati non sussidiabili. Tali formazioni non sono rilevanti per il calcolo del contributo forfettario e le relative spese sono escluse dal calcolo dei costi.

4. Progetti di costruzione

La disposizione transitoria della LFPr sulla presentazione dei rendiconti finali per i progetti di costruzione assegnati è decaduta nel 2013. Ai progetti di costruzione si applica ora il diritto vigente: d'ora in poi verranno finanziati tramite i contributi forfettari. Non vi saranno più contributi per singoli progetti edilizi.

4.1 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari e indennità secondo il diritto previgente

Per quanto concerne i progetti disciplinati secondo il diritto previgente vanno osservate le seguenti disposizioni vincolanti della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu):

Articolo 10, capoverso 1, lettera e, numero 2 (principi particolari)

³ <http://www.sbf.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

⁴ Cfr. il punto 6 del nuovo foglio informativo e il punto 4.2.2 del programma concettuale «Vigilanza e revisione finanziaria in conformità con la legge sulla formazione professionale» del gennaio 2008.

«Devono essere disciplinate le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato».⁵

Articolo 29 (Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari)

¹ Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.

² Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.

³ Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.

4.2 Diritto vigente

4.2.1 Ruolo della SEFRI nei grandi progetti di costruzione

Non vengono più concessi contributi per singoli progetti edilizi: ad essi è destinata una parte del contributo forfettario concesso annualmente a ogni Cantone. A titolo di consulenza e di sostegno non finanziario è comunque possibile sottoporre volontariamente all'esame della SEFRI la documentazione relativa a grandi progetti. Siamo a disposizione per consulenze sia scritte che orali.

4.2.2 Vigilanza e revisione finanziaria in conformità con la LFPr

Per assicurare l'esecuzione della vigilanza e del controllo in base al programma concettuale del gennaio 2008 vi preghiamo di informarci prima della messa in funzione di nuove opere per la formazione professionale. Devono essere segnalati alla SEFRI i cambiamenti di destinazione d'uso o le sottrazioni allo scopo relativi a edifici per i quali sono stati concessi contributi secondo le disposizioni del diritto previgente (art. 29 cpv. 3 LSu).

4.2.3 Gestione della qualità

Ai sensi dell'articolo 8 LFPr gli operatori della formazione professionale garantiscono lo sviluppo della qualità.

5. Informazioni

In caso di dubbi o domande non esitate a contattare il nostro referente Thomas Bichsel (058 462 28 63, thomas.bichsel@sbfi.admin.ch).

Vi ringraziamo per il sostegno e la costruttiva collaborazione.

Distinti saluti

Marimée Montalbetti
Capodivisione Basi della formazione

⁵ Cfr. anche il punto 7 dell'allegato alla decisione d'assegnazione, termine per le richieste di restituzione: 30 anni